

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1019

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PROCACCI, ROCCHI, MAISANO GRASSI
e MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1993

Norme per l'applicazione della valutazione
di impatto ambientale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il ritardo che l'Italia sta maturando in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) non è più accettabile. È stata infatti ampiamente superata la scadenza fissata dalla Comunità economica europea per il recepimento della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla VIA e poco è stato fatto per assolvere all'impegno preso con l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente.

Tutto questo mentre invece negli Stati Uniti, in Canada e in molti paesi europei da anni si applica questa procedura come strumento per esaminare in via preventiva le ipotesi di intervento sul territorio. La VIA infatti è una procedura di carattere sia amministrativo che tecnico-scientifico che ha l'obiettivo di acquisire tutte le informazioni possibili sulle probabili conseguenze ambientali di un progetto di intervento, sviluppando, contestualmente alla sua ideazione, tutte le alternative e le misure che possano ridurre ed eliminare le conseguenze ritenute negative. Questo approfondimento deve permettere inoltre che la decisione in merito alla accettabilità o meno dei progetti sia il più possibile supportata da indagini valide e avvenga all'interno di un processo «trasparente» di informazione e coinvolgimento degli interessati.

Uno strumento quindi assolutamente necessario in Italia, dato il profondo stato di degrado del territorio, delle risorse ambientali e dei rapporti tra cittadini e Stato.

I punti essenziali della proposta di legge sono sintetizzabili come segue.

La proposta di legge introduce, con la VIA, un principio chiave per la difesa e la valorizzazione della qualità dell'ambiente da applicare a tutti gli interventi che possono avere conseguenze negative (piani,

programmi, progetti, leggi). Si pensi che in altri paesi il principio della valutazione preventiva dell'impatto ambientale è giustamente applicato anche all'introduzione di nuove tecnologie e prodotti.

La legge presta inoltre particolare attenzione alle situazioni definite «sensibili» o «critiche» che devono essere specificamente tutelate con questo strumento.

La VIA, così come prefigurata dalla proposta di legge, può essere una formidabile occasione di riordino e coordinamento delle procedure autorizzative, mettendo in comunicazione tra loro competenze e servizi fino a ieri separati (urbanistica, sanità, edilizia, eccetera).

Il disegno di legge istituisce l'Agenzia dell'impatto ambientale che costituisce una soluzione innovativa e necessaria per assolvere i nuovi compiti che si prospettano. L'Agenzia (con le sue articolazioni regionali) dispone delle risorse adeguate, è in rapporto con il Ministero dell'ambiente e con le regioni, ma è dotata di autonomia finanziaria ed organizzativa. La sua funzione è di tipo tecnico-scientifico (mentre gli aspetti amministrativi vengono gestiti dai servizi regionali e dal Ministero): elabora e sperimenta criteri e metodologie, progetta il Sistema informativo nazionale, verifica la correttezza degli studi di impatto e formula la documentazione e il giudizio sull'impatto ambientale dei casi in esame.

Il disegno di legge prevede un ruolo specifico, oltre che del Ministero dell'ambiente, anche delle regioni che sono chiamate a gestire l'istruttoria di VIA per gli interventi di loro competenza.

Il disegno di legge prefigura un modello chiaro di partecipazione. Si tratta di un requisito fondamentale della VIA: cittadini ed associazioni ambientaliste hanno diritto all'informazione e ad esprimere pareri in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

merito al metodo e alla sostanza degli studi di impatto ambientale. La partecipazione deve cioè entrare a tutto titolo nelle procedure decisionali.

La proposta di legge introduce, in fine, utilizzando procedure giuridiche già in vigore, il principio della possibilità di ricorso da parte di cittadini ed associazioni in caso di scorrettezze procedurali e di conflitti non altrimenti sanabili dall'autorità competente a gestire l'istruttoria di VIA.

Per recuperare eventuali autorizzazioni, concesse nella fase precedente all'applicazione della legge, ad interventi di cui venga ravvisato un potenziale pericolo di impatto ambientale, la legge prevede la possibilità di applicare la VIA, interrompendo temporaneamente la loro attuazione.

SINTESI DEGLI ARTICOLI.

Articolo 1. - *Finalità e definizione.*

Il disegno di legge dà attuazione alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, ed all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La valutazione di impatto ambientale (VIA) è realizzata allo scopo di proteggere e migliorare la qualità del sistema vivente ed ha lo scopo di individuare, descrivere, valutare, evitare e ridurre l'impatto ambientale di piani, programmi e progetti pubblici e privati.

I principali passaggi della procedura prevista sono: 1) elaborazione di uno studio di VIA da parte del proponente; 2) verifica dello studio da parte dell'autorità competente; 3) promozione della consultazione pubblica e stesura del bilancio di impatto ambientale (BIA) da parte dell'autorità competente; 4) pubblicizzazione degli atti e controllo del rispetto del BIA.

Articolo 2. - *Competenze e deleghe.*

Il provvedimento di VIA è adottato dalla regione interessata. Quando un progetto interessa più regioni viene adottato d'intesa. Se il progetto è di interesse nazionale la VIA è adottata dal Ministro dell'ambiente.

Entro sei mesi le regioni e le province autonome provvedono all'approvazione di una legge di VIA per opere ed interventi di propria competenza nel rispetto della presente legge. Entro 60 giorni il Ministro dell'ambiente istituisce l'Agenzia nazionale per l'impatto ambientale e le sue articolazioni regionali.

Articolo 3. - *Modalità di attuazione della legge.*

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'ambiente, sulla base di un rapporto dell'Agenzia, adotta appositi provvedimenti e norme attuative per fissare i criteri necessari all'attuazione di alcuni aspetti della legge, le competenze, le procedure per garantire la partecipazione, le metodologie per realizzare studi e valutazioni, i requisiti tecnici per armonizzare i sistemi informativi e le cartografie regionali, promuovere la normativa di riordino e semplificazione delle procedure autorizzative. Le regioni, entro sei mesi, con propria iniziativa legislativa, stabiliscono strutture competenti, campi di applicazione, aree sensibili, riordino delle procedure in accordo con la presente legge e informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente.

Articolo 4. - *Articolazione della procedura.*

L'istruttoria di VIA viene avviata con: 1) presentazione da parte del proponente dello studio di impatto ambientale conforme a quanto stabilito nell'articolo 11 e pubblicizzazione sui quotidiani; 2) istruttoria della procedura di VIA da parte dell'autorità competente con il coinvolgimento di enti, associazioni e cittadini per una valutazione preliminare, la verifica della correttezza dello studio, la stesura del BIA contenente i pareri raccolti e la valutazione di impatto; invio del BIA all'autorità competente per le procedure autorizzative con pubblicizzazione della delibera di assenso o rifiuto dell'autorizzazione.

Articolo 5. - Effetti e controllo.

Il BIA può contenere anche proposte alternative o interventi di mitigazione e monitoraggio dell'impatto a cui deve conformarsi il soggetto proponente. Le Agenzie ne controllano il rispetto e in caso di violazioni il Ministero dell'ambiente e le regioni, secondo competenza, adottano provvedimenti cautelari (articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349) per inibire l'esecuzione di opere non sottoposte a VIA. In caso di BIA con parere negativo, l'eventuale alternativa individuata può essere adottata con la necessaria variante nel piano che ha previsto l'intervento.

Articolo 6. - Ambiti di applicazione.

La VIA si applica con procedura differenziata ai seguenti ambiti:

- 1) interventi in aree sensibili e critiche (articolo 7);
- 2) atti normativi di rilevanza ambientale (articolo 8);
- 3) strumenti di programmazione economica, di pianificazione territoriale ed urbanistica (articolo 9);
- 4) progetti di massima ed esecutivi (articolo 10).

Articolo 7. - VIA su aree sensibili e critiche.

La VIA è applicata a tutti gli interventi degli allegati A e B (anche quando non superino le soglie prefissate) nel caso ricadano in aree con alti valori ambientali, con una particolare fragilità dell'equilibrio ecologico, con presenza di attività che comportano già notevole pressione sull'ambiente. Le aree sensibili e critiche sono definite nei criteri elaborati dall'Agenzia e adottati dal Ministero dell'ambiente, sono individuate sul territorio ed approvate dalle regioni.

Articolo 8. - VIA su atti normativi.

I disegni e le proposte di legge aventi per materia il territorio o l'uso di risorse

naturali, devono essere accompagnati da una relazione sui possibili effetti sull'ambiente che sia oggetto di valutazione al momento della sua applicazione.

Articolo 9. - VIA su piani e programmi.

Gli enti estensori devono presentare contestualmente alle altre procedure autorizzative uno studio di impatto ambientale per: piani di settore, strumenti di pianificazione regionale, provinciale e sovracomunale, piani regolatori generali, piani di insediamenti produttivi e strumenti urbanistici esecutivi, varianti dei piani precedenti.

Articolo 10. - VIA su progetti di massima ed esecutivi.

Sono oggetto della VIA i progetti previsti dagli allegati A e B (se superano le soglie fissate in sede di normativa tecnica). Le autorità incaricate di bandire gli appalti concorso mantengono distinte le fasi di aggiudicazione tra progetto di massima e progetto esecutivo al fine di permettere la VIA sui diversi livelli.

Articolo 11. - Contenuti dello studio di impatto ambientale.

Lo studio di impatto ambientale è a carico del proponente. È redatto con criteri diversificati a seconda che sia riferito ad un piano, a un progetto o ad un atto normativo. Essenzialmente (nel dettaglio si veda il testo) lo studio di impatto di un piano o di un progetto deve descrivere e valutare le qualità delle componenti ambientali coinvolte, le caratteristiche del progetto e i suoi effetti in termini di prelievi di risorse e emissioni inquinanti, le alternative ipotizzabili e i dati e le metodologie utilizzate.

Articolo 12. - Modello di partecipazione.

La partecipazione dei cittadini è un requisito essenziale della procedura di VIA ed è finalizzata a informare e rendere partecipi i cittadini, acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valutazione e decisione e per mettere a punto ulteriori misure di garanzia e di controllo. Il Ministero e le regioni promuovono consultazioni ed udienze pubbliche in via preliminare alla redazione del BIA rivolte a cittadini, enti ed associazioni di tutte le fasi di procedura. È possibile, anche una convocazione straordinaria dei consigli comunali e regionali competenti allo scopo di esprimere un parere preventivo del caso in esame e che verrà incluso nel BIA.

Articoli 13 e 14. - *Pubblicità degli atti ed osservazioni.*

Dovrà esistere un archivio nazionale, regionale e comunale dei BIA realizzati, accessibile al pubblico. Dovranno essere diffusi i riassunti non tecnici dello studio di impatto ambientale. Chiunque può richiedere copia, in particolare a costi agevolati per le associazioni ambientaliste.

In attesa di ulteriori specificazioni normative restano ferme le procedure di presentazione di osservazioni e pareri scritti previsti dalla legislazione urbanistica.

Articolo 15. - *Referendum popolare.*

L'articolo in questione prevede una consultazione popolare in caso di parere positivo rilasciato dall'autorità competente, fissando le relative modalità di svolgimento.

Articolo 16. - *Ricorso a procedimenti giudiziari.*

Il BIA e l'eventuale delibera di autorizzazione dell'intervento costituiscono atti amministrativi contro i quali è ammesso il ricorso di cittadini e associazioni ambientaliste. In sede di annullamento il TAR può indicare criteri e principi da seguire nella nuova istruttoria di VIA. Cittadini ed associazioni possono denunciare al procuratore generale presso la Corte dei conti fatti da cui siano derivati o possano derivare danni ambientali, e questi può sospendere i procedimenti in corso. In caso di contenzioso non sanabile dall'autorità amministrativa la lite può essere rimandata ad un

collegio arbitrale. In caso di apertura di procedimenti legali cittadini ed associazioni possono costituirsi parte civile.

Articolo 17. - *Verifica delle opere già realizzate.*

Sono fissate le procedure da seguire da parte dell'autorità competente alla VIA regionale.

Articolo 18. - *Agenzia e servizi preposti alla VIA.*

Entro 60 giorni le regioni istituiscono i servizi preposti alle funzioni tecnico-amministrative ed il Ministro dell'ambiente istituisce l'Agenzia nazionale e le sue articolazioni regionali. I compiti dei servizi sono legati alla gestione della procedura (coordinamento, trasmissione e registrazione degli atti, controllo sulla regolarità della procedura, eccetera).

L'Agenzia è indipendente sul piano tecnico, amministrativo e finanziario. I suoi compiti sono: valutazione preliminare del caso per stabilire criteri e requisiti dello studio di impatto, verifica della sua completezza ed elaborazione del parere di impatto ambientale, predisposizione di normative tecniche e guide metodologiche per la stesura degli studi e le valutazioni, sperimentazione di metodologie e tecniche, assistenza agli enti locali, promozione di un Sistema informativo (SI) finalizzato alla VIA e dell'Archivio dell'impatto ambientale, pubblicazione di un rapporto annuale sulle esperienze realizzate. Il SI è realizzato con criteri concordati con la regione al fine di renderlo omogeneo a livello nazionale. L'Agenzia è indipendente sul piano tecnico, amministrativo e finanziario e può operare in collaborazione con altri enti, università, centri di ricerca. I funzionari dell'Agenzia sono indipendenti e rispondono al Direttore che è nominato dal Ministro dell'ambiente. Sono previsti corsi di specializzazione ed aggiornamento.

Articolo 19. - *Riordino delle procedure.*

Al fine di semplificare le procedure di autorizzazione o approvazione di interventi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sottoposti a VIA, il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi norme legislative indicanti nuovi modelli procedurali. In caso di procedure di VIA regionali sono le regioni che devono adeguare le proprie discipline entro 180 giorni con apposito provvedimento di riordino.

Articolo 20. - *Segreto industriale.*

Nel caso di interventi soggetti alla «direttiva Seveso» 82/501/CEE, del Consiglio, del 24 giugno 1982, e alla normativa nazionale di recepimento, si fa riferimento ad essi per il diritto all'informazione. Il personale dell'Agenzia e dei servizi ha diritto di accesso, se utile ai fini della stesura di un BIA, all'informazione anche se sottoposta a segreto industriale, mantenendo l'obbligo di rispettarne la tutela.

Articolo 21. - *Disposizioni sanzionatorie, transitorie, finanziarie.*

Qualora il Ministero e le regioni ravvisino, per piani e progetti già approvati od in corso di esecuzione, un potenziale pericolo di impatto ambientale, predispongono lo studio di VIA, interrompendo le attività di realizzazione dell'intervento, con particolare attenzione alle aree definite sensibili e critiche. Anche il proponente contribuisce alle spese necessarie per l'istruttoria della VIA con una quota fino allo 0,5 per cento del costo totale dell'intervento da devolvere all'Agenzia contestualmente alla deposizione dello studio di impatto.

Per gli allegati A e B si rimanda al testo dell'articolato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Finalità e definizione)*

1. La presente legge è volta a dare attuazione alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La valutazione di impatto ambientale (VIA) è realizzata allo scopo di proteggere e migliorare la qualità della vita, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso di risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.

3. La VIA ha lo scopo di individuare, descrivere, valutare ed evitare o ridurre l'impatto ambientale di piani, programmi e progetti pubblici e privati.

4. L'impatto ambientale è valutato in rapporto agli effetti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale, l'ambiente socio-economico in rapporto alle interazioni reciproche.

5. Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un insieme o da singoli interventi sull'ambiente.

6. La VIA si articola in un procedimento costituito dalle fasi seguenti:

a) elaborazione di uno studio di impatto ambientale da parte del proponente di interventi disciplinati dalla presente legge;

b) attivazione, da parte dell'autorità competente, di una fase istruttoria di verifica e consultazione sul contenuto dello studio;

c) stesura, da parte dell'autorità competente, di un bilancio di impatto ambientale (BIA) conclusivo contenente i risultati

dell'istruttoria e la valutazione di impatto ambientale sull'intervento in esame;

d) pubblicizzazione degli atti e controllo del rispetto delle condizioni definite dal BIA.

Art. 2.

(Competenze e deleghe)

1. Il provvedimento di VIA ha natura autorizzativa ed è adottato dalla regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'ambiente. Qualora l'opera o l'intervento interessi il territorio di più regioni, il provvedimento è adottato d'intesa tra queste. In caso di mancata intesa entro novanta giorni, il Ministro dell'ambiente provvede ai sensi del comma 2.

2. Nel caso l'opera o l'intervento in esame siano da ritenersi di interesse nazionale, il provvedimento di VIA è adottato dal Ministro dell'ambiente.

3. L'interesse nazionale o regionale è stabilito in rapporto al livello della principale autorità competente a decidere. L'autorità competente alla stesura delle norme tecniche definisce la ripartizione degli interventi in rapporto ai diversi livelli di competenza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con apposita legge le procedure di VIA per le opere e gli interventi di cui agli allegati A e B alla presente legge che non siano ritenuti di rilevanza nazionale, da realizzarsi nel proprio territorio, nel rispetto dei contenuti della presente legge.

5. Nel caso la regione o la provincia autonoma non provvedano, entro i termini, a disciplinare la materia, il Ministro dell'ambiente interviene con potere sostitutivo come stabilito dai commi 3 degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente istituisce l'Agenzia nazionale per l'impatto ambientale, di seguito denominata «Agenzia», e le sue artico-

lazioni regionali, i cui compiti sono definiti dall'articolo 18.

Art. 3.

*(Modalità di attuazione della legge
e compiti del Ministero dell'ambiente
e delle regioni)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, sulla base di un rapporto predisposto dall'Agenzia e sentito il Consiglio nazionale dell'ambiente, adotta appositi provvedimenti e norme attuative per:

a) fissare i criteri di individuazione delle aree sensibili;

b) definire i criteri per distinguere gli interventi di rilevanza nazionale dagli interventi di competenza regionale;

c) fissare i criteri di definizione delle soglie di progetto per le opere di cui all'allegato B;

d) fissare i criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale di cui all'articolo 8;

e) fissare le procedure, le tecniche e le metodologie che garantiscano e promuovano la partecipazione e l'informazione del pubblico nel procedimento di VIA;

f) definire e codificare gli strumenti metodologici per realizzare gli studi di impatto e per sviluppare le valutazioni di impatto ambientale;

g) definire i requisiti tecnici per l'armonizzazione degli strumenti informativi e delle cartografie regionali e per predisporre iniziative del Ministero per la realizzazione di un sistema informativo ambientale a livello nazionale;

h) promuovere la normativa di riordino e semplificazione delle procedure autorizzative.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma 1, le regioni, con proprie leggi, stabiliscono:

a) eventuali ampliamenti del campo di applicazione della presente legge;

b) le strutture competenti a gestire il provvedimento di VIA e il rapporto con l'articolazione regionale dell'Agenzia;

c) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;

d) l'articolazione dei criteri di individuazione e la delimitazione territoriale delle aree sensibili;

e) le specificazioni regionali in ordine all'articolazione della procedura di VIA in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge;

f) gli interventi di riordino delle procedure autorizzative regionali per piani e progetti tesi all'unificazione di tutti gli iter autorizzativi;

g) le modalità di promozione e avvio dell'informazione e consultazione dei soggetti interessati alla VIA.

3. Le regioni informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di VIA in corso, nonché sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.

Art. 4.

(Articolazione della procedura)

1. L'istruttoria della VIA inerente gli interventi di cui all'articolo 6 viene avviata con la presentazione, da parte del proponente, dello studio di impatto ambientale contenente la proposta di piano o di progetto, alle strutture responsabili per la VIA presso la regione o il Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 2.

2. Lo studio di impatto ambientale deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 11.

3. Contestualmente alla comunicazione il soggetto realizzatore provvede a far pubblicare sul quotidiano più diffuso del territorio coinvolto e su un quotidiano a diffusione nazionale un annuncio contenente l'oggetto del progetto e il soggetto realizzatore, la localizzazione ed una sommaria descrizione in termini semplificati ed esplicativi del progetto stesso.

4. La struttura competente procede all'istruttoria del processo di VIA. In particolare provvede a:

a) individuare gli enti pubblici e le associazioni o rappresentanze dei cittadini da coinvolgere nel processo di VIA, come previsto dall'articolo 12, entro dieci giorni dalla comunicazione del proponente;

b) compiere una valutazione preliminare del caso in esame, avvalendosi del parere dei soggetti coinvolti, al fine di:

1) verificare i criteri, i requisiti e le informazioni necessari per garantire la correttezza dello studio di impatto ambientale in esame. Su questa base può chiedere che lo studio di impatto ambientale presentato venga integrato a cura del proponente degli elementi informativi e valutativi mancanti, entro venti giorni;

2) definire le alternative in esame e i criteri e le metodologie da adottare per la formulazione del parere dell'Agenzia in merito all'impatto ambientale dell'intervento e delle alternative;

c) inviare lo studio di impatto ambientale, qualora completo, ai soggetti coinvolti nella VIA, dandone notizia sugli organi di informazione, quali quotidiani o bollettini regionali, entro quindici giorni;

d) promuovere consultazioni ed udienze pubbliche delle quali è data adeguata pubblicità, con tutte le parti sociali interessate, come indicato dall'articolo 12, entro cinquanta giorni;

e) promuovere il motivato parere dell'Agenzia in merito all'impatto che l'intervento può esercitare sull'ambiente, entro settanta giorni; il parere può contenere l'indicazione delle alternative, compresa la rinuncia all'intervento, o delle misure di mitigazione o di monitoraggio da prescrivere nel corso dell'attuazione o della realizzazione;

f) redigere un bilancio di impatto ambientale (BIA) che illustra tutta la documentazione raccolta e i risultati dell'intera procedura e trasmetterlo al Ministro dell'ambiente o alla giunta regionale per l'approvazione. Nel caso di procedura gestita centralmente dal Ministero l'approvazio-

ne è deliberata dal Ministro, su parere dell'Agenzia centrale; nel caso di procedura gestita dalla regione la VIA è espressa dalla giunta su parere dell'Agenzia regionale, entro novanta giorni;

g) inviare il BIA all'autorità competente per l'autorizzazione dell'intervento in esame;

h) pubblicizzare la delibera di autorizzazione o di rifiuto dei progetti sottoposti a VIA e il contenuto del BIA tramite affissione nell'Albo pretorio dei comuni interessati, pubblicazione sul Bollettino regionale e diffusione sui giornali e radio-televisioni locali e nazionali.

5. Qualora il provvedimento di VIA sia adottato in concertazione con amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni o nulla osta relativi alla tutela ambientale, esso sostituisce gli atti e i provvedimenti di tali amministrazioni. Gli atti e i provvedimenti che consentono la realizzazione degli interventi devono tener conto dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di VIA.

6. Al termine della procedura il Ministero dell'ambiente e la regione si scambiano informazioni reciproche sui risultati della procedura mettendo a disposizione dei rispettivi servizi e delle Agenzie il BIA e la delibera di approvazione.

Art. 5.

(Effetti e controllo)

1. Il provvedimento di cui all'articolo 2, ove positivo, ha l'effetto di consentire lo svolgimento della procedura di approvazione dell'intervento attestando che nulla osta alla sua realizzabilità sul piano dell'impatto ambientale.

2. Il provvedimento stesso, ove contenga prescrizioni di mitigazione o di monitoraggio dell'impatto ambientale, obbliga il soggetto proponente a conformare l'intervento agli obiettivi specifici delle predette prescrizioni, trasmettendo all'Agenzia coinvolta i dati risultanti dalle misure e dagli apparati di monitoraggio previsti.

3. Le Agenzie adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di VIA. Qualora si verificano violazioni degli impegni assunti o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'Agenzia ne dà comunicazione all'autorità competente per la VIA che impone al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando i provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che non siano stati sottoposti a VIA e per ripristinare la situazione ambientale a spese del responsabile.

5. Nel caso di provvedimento negativo riguardante un progetto esecutivo che sia stato previsto, in termini di massima, da un piano già approvato, l'Agenzia richiede che l'alternativa prescelta venga inserita nel piano mediante la adozione della necessaria variante.

Art. 6.

(Ambiti di applicazione)

1. La VIA si applica con procedura differenziata ai seguenti ambiti:

a) interventi in aree sensibili ai sensi dell'articolo 7;

b) atti normativi di rilevanza ambientale ai sensi dell'articolo 8;

c) strumenti di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'articolo 9;

d) progetti di massima ed esecutivi relativi ad opere pubbliche e private ai sensi dell'articolo 10.

Art. 7.

(VIA su interventi in aree sensibili e critiche)

1. La VIA è applicata a tutti gli interventi compresi negli allegati A e B alla presente legge, anche quando non superino le soglie prefissate, nel caso che ricadano in aree sensibili e critiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delimitano sul proprio territorio le aree sensibili e critiche nelle quali si applica la procedura di VIA, per interventi definiti contestualmente al provvedimento di individuazione di tali aree. Le aree sensibili e critiche sono definite su criteri elaborati dalle Agenzie, adottati dal Ministro dell'ambiente e articolati dalle regioni e dalle province autonome che le delimitano sul proprio territorio inserendole nel proprio sistema informativo e cartografico.

3. Le aree sensibili e critiche sono approvate dai consigli regionali su parere positivo delle Agenzie regionali.

4. Sono considerate sensibili e critiche quelle porzioni di territorio dove sia riscontrata la presenza di alti valori ambientali, una particolare fragilità dell'equilibrio ecologico, ovvero una rilevante concentrazione di attività ed insediamenti che comportino già notevole pressione sull'ambiente.

5. Sono comunque da considerarsi aree sensibili o critiche le seguenti;

a) le aree destinate a parco o riserva nazionale o regionale;

b) le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, le aree individuate dai piani di bacino come soggette a maggiore rischio idrogeologico;

c) le aree soggette a vincolo di bellezza naturale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quelle individuate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico e le aree di particolare interesse ambientale di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

d) le aree tutelate ai sensi delle convenzioni internazionali in materia ambientale, ratificate dallo Stato italiano;

e) le aree soggette a tutela ambientale in base a leggi regionali e nazionali.

6. Nelle aree sensibili e critiche ove vigano precedenti vincoli ambientali relativamente alla possibilità di intervento, tali vincoli restano immutati.

Art. 8.

(VIA su atti normativi)

1. I disegni e le proposte di legge, nonché i progetti di regolamento aventi ad oggetto materie di rilievo ambientale e comunque il territorio, la flora, la fauna ed altri beni ambientali o l'utilizzo di risorse naturali, devono essere accompagnati da una specifica relazione in ordine ai possibili effetti dell'applicazione di tali atti normativi sull'ambiente.

2. I criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale d'iniziativa del Governo o delle regioni sono stabiliti, a seconda dell'area di competenza, dal Ministro dell'ambiente e dalla Giunta regionale su parere delle rispettive Agenzie.

3. Ai fini del presente articolo la VIA consiste nell'individuazione dei potenziali scenari conseguenti all'attuazione dell'atto normativo e nell'individuazione delle componenti ambientali suscettibili di impatto.

Art. 9.

(VIA su piani e programmi)

1. Gli enti estensori di piani e programmi soggetti a VIA devono presentare contestualmente alle altre procedure autorizzative uno studio di impatto ambientale redatto secondo i criteri indicati all'articolo 11.

2. Sono soggetti a VIA:

a) i piani di settore a carattere nazionale;

b) gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale;

c) gli strumenti di pianificazione economica e territoriale delle province e degli enti di livello sovracomunale;

d) i piani regolatori generali, i piani di insediamenti produttivi particolareggiati e gli strumenti urbanistici esecutivi;

e) le varianti dei piani di cui alle lettere a), b), c) e d).

Art. 10.

(VIA su progetti di massima ed esecutivi)

1. La VIA su progetti ed opere ha lo scopo di prevedere e stimare gli impatti ambientali del progetto, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa l'ipotesi di non realizzare il progetto, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.

2. Sono assoggettati a VIA:

a) i progetti di massima ed esecutivi delle opere proposte da soggetti pubblici e privati e le loro modifiche sostanziali, compresi nell'allegato A, e nell'allegato B quando superino la soglia fissata in sede di emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

b) i progetti di massima ed esecutivi delle opere proposte da soggetti pubblici e privati e le loro modifiche sostanziali localizzati in aree ad alta sensibilità ambientale, se facenti parte delle tipologie individuate contestualmente alla delimitazione delle aree.

3. Ogni progetto di cui al comma 2 è integrato da uno studio di impatto ambientale a cura del proponente secondo quanto previsto dall'articolo 11.

4. Le autorità incaricate di bandire l'appalto concorso predispongono le procedure di affidamento mantenendo distinte le due fasi di aggiudicazione in merito al progetto di massima e a quello esecutivo.

Art. 11.

(Contenuti dello studio di impatto ambientale)

1. Lo studio di impatto ambientale è a carico del proponente del piano o del progetto sottoposto a VIA.

2. Lo studio di impatto ambientale deve essere realizzato con obiettivi e in scala coerente con il livello di definizione del piano o del progetto in esame.

3. Lo studio di impatto ambientale concernente gli strumenti di pianificazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 deve prendere in considerazione in via preliminare le soluzioni alternative ipotizzabili in rapporto agli obiettivi del piano. La valutazione comparativa delle alternative considerate deve riguardare sia le scelte di sistema, sia gli aspetti localizzativi (aree o tracciati), sia le scelte di tecnologie o tipologie, sia il dimensionamento degli interventi.

4. Lo studio di impatto ambientale, redatto contestualmente all'elaborazione del piano, si articola:

a) nella individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale potenzialmente soggetti a impatto;

b) nell'analisi dello stato dell'ambiente interessato dagli interventi;

c) nell'indicazione delle finalità degli interventi previsti e nei motivi delle scelte prescelte rispetto ad altre alternative;

d) nella descrizione delle azioni previste dallo strumento e delle alternative considerate;

e) nella descrizione e valutazione dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;

f) nella prospettazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati inerenti alle scelte più significative previste dal piano;

g) nell'indicazione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare gli effetti sull'ambiente;

h) nella descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate e in una sommaria indicazione delle eventuali difficoltà incontrate dal proponente nella redazione dello studio.

5. La legge regionale sulla VIA può individuare ulteriori elementi e contenuti, anche in relazione ai diversi tipi di strumentazione urbanistica o di settore.

6. Lo studio di impatto ambientale concernente progetti e opere deve contenere i seguenti elementi:

a) la descrizione dell'opera o dell'intervento, delle sue finalità, dei motivi della localizzazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;

b) la descrizione del progetto con particolare riferimento:

1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;

2) alle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione tra l'altro della natura e quantità dei materiali impiegati e del suolo occupato durante le fasi di costruzione e funzionamento;

3) alla qualità e quantità dei residui e delle emissioni previste nel rispetto della normativa vigente relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, nonché alle forme di rumore, di vibrazione, di luce, di calore, di radiazioni, di rischio di incidenti, risultanti dall'opera o dall'intervento progettati;

4) ai tempi di realizzazione dell'opera;

c) la descrizione sommaria delle principali alternative per quanto riguarda l'ubicazione e la struttura dell'opera proposta che potrebbero ragionevolmente essere prese in considerazione, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;

d) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette all'impatto dell'opera o dell'intervento progettati, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni culturali e ambientali, ai fattori socio-economici ed all'interazione tra di essi, comprendenti eventualmente l'ambiente di un'altra regione o di un altro Stato;

e) l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla realizzazione, gestione ed abbandono dell'intervento e delle sue alternative per quanto riguarda:

1) il prelievo e l'utilizzo di risorse naturali;

2) l'emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;

3) l'impatto cumulativo degli effetti risultanti dal progetto proposto e da altri progetti già realizzati nella zona interessata;

f) la previsione, stima e valutazione degli impatti delle diverse alternative;

g) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera o dell'intervento sull'ambiente, e dei sistemi di monitoraggio previsti;

h) l'analisi delle relazioni tra l'opera proposta ed i piani e le norme in materia ambientale, di utilizzazione e tutela del suolo, del sottosuolo e delle acque, riguardanti la zona potenzialmente interessata;

i) la prospettazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati derivanti dalle progettate opere pubbliche o di uso pubblico;

l) una descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate;

m) l'indicazione delle eventuali difficoltà, quali inadeguatezza dei dati di base, incertezza dei metodi, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate nella redazione dello studio;

n) una descrizione riassuntiva destinata al pubblico delle informazioni trasmesse sulla base del presente comma.

7. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione dell'opera o dell'intervento ha diritto di accesso alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

Art. 12.

(Modello di partecipazione)

1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA costituisce un requisito essenziale della procedura medesima ed è finalizzata a:

a) informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita;

b) acquisire gli elementi di conoscenza e di giudizio espressi dai soggetti coinvolti in funzione della valutazione e della decisione finale;

c) mettere a punto ulteriori garanzie e misure di controllo e di mitigazione.

2. Il Ministero dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive competenze, d'intesa con gli enti locali interessati e avvalendosi delle strutture delle province, promuovono, dandone adeguata pubblicità, consultazioni ed udienze pubbliche in via preliminare alla redazione del BIA come previsto dalla procedura definita all'articolo 4. Un verbale dell'assemblea e eventuali mozioni o documenti votati, approvati o respinti, vengono inoltrati, dalla persona incaricata dall'autorità competente a presiedere l'assemblea, all'autorità competente per la procedura di VIA, e sono da questa acquisiti ai fini dei giudizi da esprimere.

3. L'autorità competente assicura l'adeguata e tempestiva informazione e consultazione preventiva di enti competenti, associazioni e cittadini interessati, in merito:

a) all'intervento proposto e allo studio di impatto ambientale presentati dal proponente;

b) all'impostazione della verifica dello studio di impatto ambientale e della valutazione sviluppata dall'Agenzia;

c) al BIA, contenente i risultati della valutazione realizzata dall'Agenzia e tutta la documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria;

d) alla delibera relativa al diniego o all'autorizzazione dell'intervento in esame;

e) ai provvedimenti adottati per il controllo sull'esecuzione dell'opera.

4. Gli enti locali possono promuovere iniziative ulteriori rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti al fine di conseguire le finalità di cui al comma 1.

5. Su richiesta sottoscritta da almeno tre capigruppo della regione o del comune interessati può essere chiesta una convocazione straordinaria dei rispettivi consigli, entro 15 giorni, allo scopo di esprimere un parere preventivo sul caso in esame. Il parere è trasmesso all'autorità competente e viene incluso nel BIA.

Art. 13.

(Pubblicità degli atti)

1. Copia degli studi di impatto ambientale e dei BIA viene depositata presso gli archivi nazionali e regionali delle autorità competenti per le VIA e presso le sedi dei comuni e dei soggetti interessati, come individuati dall'autorità competente. Dell'avvenuto deposito viene data pubblicizzazione mediante inserzione su quotidiani, pubblicazione sui Bollettini regionali, affissione all'Albo pretorio dei comuni interessati e con comunicazione scritta alle associazioni ed ai singoli che ne facciano richiesta, iscrivendosi ad un'apposita lista comunale e assumendo a proprio carico le spese di spedizione.

2. Un congruo numero delle decisioni riassuntive di cui alla lettera *n*) del comma 6 dell'articolo 11 viene diffuso tra la popolazione e messo a disposizione degli interessati. In calce a tale pubblicazione vengono riportate le disposizioni relative ai meccanismi di partecipazione ed intervento nelle procedure da parte di singoli ed associazioni.

3. Chiunque può richiedere ed ottenere il diritto alla consultazione e, dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio delle copie degli atti di cui ai commi 1 e 2. Il costo delle copie è contenuto alle pure spese vive di riproduzione. Nel caso di documentazione richiesta dalle associazioni ambientaliste possono essere disposti prezzi ridotti allo scopo di favorire la partecipazione.

4. Per garantire la partecipazione, le strutture pubbliche che dispongono di informazioni di carattere ambientale predispongono la loro accessibilità e consultazione da parte del pubblico.

Art. 14.

(Osservazioni)

1. La partecipazione dei cittadini si attua secondo quanto previsto dalla presente

legge, con le ulteriori specificazioni dettate in sede di definizione delle norme attuative ai sensi dell'articolo 3. Fino a quando non venga predisposto il riordino di cui all'articolo 3 restano ferme le procedure di presentazione di osservazioni e i pareri scritti previsti in materia urbanistica.

2. Qualsiasi cittadino o soggetto collettivo, istituzionale o meno, può anche presentare alle autorità competenti per il procedimento di VIA, in forma scritta e in conformità alle leggi vigenti, osservazioni in ordine agli interventi sottoposti a VIA entro 30 giorni dall'avvenuto deposito.

3. Le autorità che ricevono le osservazioni devono tenerne conto nel corso degli adempimenti procedurali e, se le rilevino infondate, devono fornire risposta scritta a coloro i quali le abbiano avanzate. In caso di osservazioni sottoscritte da più persone, la risposta viene fornita solo al primo firmatario.

Art. 15.

(Referendum popolare)

1. Contro il parere positivo, rilasciato dall'autorità competente, di valutazione di impatto ambientale di un determinato piano o progetto è ammesso il ricorso ad una consultazione popolare referendaria dei cittadini elettori residenti nel comune o nei comuni dell'area interessata.

2. La consultazione referendaria di cui al comma 1 deve essere indetta dal sindaco o dai sindaci dei comuni dell'area interessata dal piano o dal progetto, entro sessanta giorni dall'affissione all'Albo pretorio comunale del parere positivo di valutazione di impatto ambientale rilasciato dall'autorità competente, se richiesta dalla maggioranza del consiglio o dei consigli comunali, o dal tre per cento o da almeno cinquemila cittadini elettori residenti nel comune o nei comuni dell'area interessata.

3. Le modalità di svolgimento della consultazione referendaria sono definite negli statuti comunali.

4. Se la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione popolare refe-

rendaria è contraria al parere positivo di impatto ambientale, tale parere si intende revocato: in tal caso il sindaco o i sindaci comunicano, entro ventiquattro ore dalla proclamazione dei risultati della consultazione popolare referendaria, la revoca della valutazione positiva di impatto ambientale al proponente del piano o del progetto.

Art. 16.

(Ricorso a procedimenti giudiziari)

1. Il BIA e l'eventuale delibera di autorizzazione dell'intervento costituiscono atti amministrativi contro i quali è ammesso il ricorso.

2. Le associazioni ambientaliste e i cittadini possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per ottenere la sospensione o l'annullamento di atti amministrativi ritenuti lesivi di valori ambientali.

3. In sede di annullamento il tribunale amministrativo regionale può indicare all'amministrazione competente i criteri e i principi da seguire nella nuova istruttoria di VIA. Detti criteri e principi dovranno corrispondere a quelli contenuti nelle norme attuative della presente legge.

4. Le associazioni ambientaliste e i singoli cittadini possono denunciare al procuratore generale presso la Corte dei conti fatti da cui siano derivati o possano derivare danni ambientali. Detti fatti possono emergere nell'ambito della procedura di VIA o essere successivi alla delibera di approvazione del BIA e di autorizzazione dell'intervento.

5. Il procuratore generale presso la Corte dei conti, ove ricorrano gravi e irreparabili pericoli di danno ambientale, può sospendere l'attività in corso. Lo stesso è competente a promuovere contro i responsabili l'azione di risarcimento del danno pubblico ambientale. Il giudice valuta il danno in base ai costi del ripristino ed all'eventuale profitto del trasgressore. In ogni caso è ammessa la valutazione equitativa di cui all'articolo 1226 del codice civile.

6. In caso di contenzioso non sanabile dall'autorità amministrativa tra i soggetti

partecipanti alla procedura di VIA, la lite, anche preventivamente, può essere rimessa a un collegio arbitrale. Il lodo arbitrale è inoppugnabile.

7. Nell'eventualità di apertura di procedimenti giudiziari inerenti la procedura di VIA, i cittadini e le associazioni ambientaliste possono costituirsi parte civile.

Art. 17.

(Verifica delle opere già realizzate a rilevante impatto ambientale)

1. Per le opere già avviate o già attuate di cui all'allegato A l'autorità competente alla VIA regionale inoltra ai comuni della regione richiesta di segnalazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni devono fornire i dati entro tre mesi dalla richiesta.

2. Ricevuta la segnalazione, l'autorità competente alla VIA regionale richiede ai titolari dell'opera o dell'iniziativa il relativo studio di impatto ambientale.

3. Il titolare o i titolari dell'opera o dell'iniziativa devono presentare tale studio all'Agenzia regionale entro sei mesi dalla richiesta.

4. Entro i successivi dodici mesi, prorogabili per altri dodici mesi in caso di comprovata necessità, l'Agenzia regionale emette il giudizio sull'impatto ambientale dell'opera o dell'iniziativa in questione o propone eventuali modifiche o alternative.

5. In caso di mancato recepimento delle richieste da parte del proponente, l'Agenzia regionale attiva presso il Ministero dell'ambiente le procedure previste dalla legge in materia di danno ambientale.

Art. 18.

(Agenzia e servizi preposti alla VIA)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni istituiscono i servizi preposti ad assolvere le funzioni tecnico-amministrative proprie della procedura di VIA.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente istituisce l'Agenzia nazionale per l'impatto ambientale e le sue articolazioni regionali ed eventualmente subregionali, per l'assolvimento delle funzioni tecnico-scientifiche proprie della procedura di VIA. L'Agenzia è indipendente sul piano tecnico, amministrativo e finanziario.

3. I compiti dei servizi di cui al comma 1 sono:

a) avvio della procedura di VIA per il caso in esame secondo la procedura stabilita dall'articolo 4;

b) individuazione dei soggetti da coinvolgere nel processo di VIA e attivazione delle fasi di informazione e partecipazione come previsto negli articoli 4, 12, 13 e 14;

c) trasmissione dello studio di impatto ambientale all'Agenzia competente per la verifica della sua completezza;

d) coordinamento delle diverse fasi della procedura di VIA e disciplina del rapporto con i diversi livelli amministrativi coinvolti;

e) registrazione di pareri e osservazioni presentate;

f) stesura del BIA su conforme parere dell'Agenzia;

g) controllo sulla fase di realizzazione dei progetti al fine di verificare il rispetto delle condizioni stabilite in fase di VIA.

4. Il Ministro dell'ambiente e le regioni provvedono ad affidare la direzione del servizio, ad articolarlo in uffici, a definirne l'organico e ad assegnare il personale in base alla normativa vigente. Le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero dell'ambiente sono espletate dal Servizio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Per far fronte ai compiti spettanti al Servizio sono autorizzate variazioni in aumento alle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dell'ambiente.

5. I compiti dell'Agenzia sono:

a) valutazione preliminare del caso in esame per determinare criteri e requisiti specifici dello studio di impatto ambientale;

- b) verifica della completezza dello studio di impatto ambientale;
- c) elaborazione del parere sull'impatto ambientale dell'intervento in esame;
- d) predisposizione della normativa tecnico-attuativa della presente legge da sottoporre all'approvazione delle autorità competenti;
- e) predisposizione di guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale;
- f) sperimentazione, mediante studi di impatto ambientale pilota, di metodologie e tecniche;
- g) assistenza tecnico-scientifica agli enti locali nella predisposizione degli studi di impatto ambientale;
- h) promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale;
- i) promozione e coordinamento, congiuntamente ai servizi nazionali e regionali competenti, del Sistema informativo finalizzato alla VIA;
- l) predisposizione dell'archivio dei BIA di cui al comma 6;
- m) pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della VIA.

6. Presso le Agenzie nazionale e regionali viene costituito l'archivio dei bilanci di impatto ambientale. In tale archivio sono inseriti obbligatoriamente e resi accessibili a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti inerenti alla VIA.

7. Il Ministero dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, predispongono un Sistema informativo nazionale e regionale finalizzato alla VIA accessibile agli enti pubblici e ai singoli cittadini. Il Sistema informativo è realizzato con criteri elaborati dall'Agenzia e concordati con le regioni al fine di renderlo omogeneo a livello nazionale. Il Sistema informativo deve contenere le rilevazioni sullo stato dell'ambiente, i criteri di valutazione delle risorse e una biblioteca di metodologie e modelli. Il Sistema informativo è finanziato da un fondo nazionale e si avvale di indagini realizzate dai competenti servizi del Ministero dell'ambiente.

8. L'Agenzia può avvalersi della collaborazione di enti, di organismi e di istituti specializzati nazionali e dei dipartimenti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

9. I funzionari dell'Agenzia godono di assoluta indipendenza e rispondono direttamente al direttore dell'Agenzia che è nominato dal Ministro dell'ambiente.

10. I funzionari dell'Agenzia e i consulenti esterni non possono contemporaneamente svolgere attività professionale per i proponenti di progetti sottoposti a VIA.

11. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, e le regioni promuovono corsi di specializzazione e aggiornamento professionale in materia di impatto ambientale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 19.

(Riordino delle procedure)

1. Al fine di semplificare le procedure per l'autorizzazione o l'approvazione di interventi sottoposti a VIA e per armonizzare la normativa vigente con quanto disposto dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, con i quali definire modelli procedurali, per ciascuna categoria di intervento o per gruppi omogenei di interventi, diretti all'adozione sollecita e coordinata di tutti gli atti e provvedimenti di intesa, di autorizzazione, di approvazione e di consenso concernenti le opere e gli interventi stessi, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, attribuendo alle regioni, per i propri atti e per quelli di competenza degli enti locali o infraregionali, e al Ministro dell'ambiente compiti e funzioni di impulso, coordinamento e sostituzione, e consentendo che il soggetto interessato alla realizzazione dell'intervento presenti solo all'amministrazione incaricata del coordinamento le istanze e le richieste relative ai vari atti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nelle parti aventi per oggetto opere e interventi di competenza regionale, hanno la funzione di norme di principio, alle quali le regioni devono conformare le proprie discipline con apposito provvedimento di riordino entro centottanta giorni dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 20.

(Segreto industriale)

1. Nel caso in cui l'opera in esame ricada tra le categorie oggetto della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, che la recepisce, si fa riferimento ad esse per la regolamentazione del diritto all'informazione.

2. Il personale dell'Agenzia e dei servizi preposti all'impatto ambientale hanno diritto di accesso all'informazione in merito all'intervento, anche se sottoposto a segreto industriale, pur mantenendo l'obbligo al rispetto del segreto medesimo.

Art. 21.

*(Disposizioni sanzionatorie,
transitorie e finanziarie)*

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 734 del codice penale, i decreti legislativi di cui all'articolo 19, sulla base dei criteri e dei principi direttivi desumibili dalla presente legge, dovranno contenere le norme sanzionatorie per l'inosservanza delle disposizioni della legge stessa, nonché le norme sanzionatorie volte a garantire l'applicazione dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. In questo ultimo caso non è ammessa l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva del ripristino.

2. Le disposizioni della presente legge e le relative norme di attuazione si applicano

dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Ministero dell'ambiente o la regione, qualora ravvisino, in progetti o piani già approvati o in corso di esecuzione, un potenziale pericolo di impatto rilevante, predispongono uno studio di VIA con lo scopo di minimizzare il danno potenziale interrompendo le attività di realizzazione dell'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i fondi previsti per l'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, dal Programma triennale per l'ambiente e con i trasferimenti alle regioni per l'adeguamento delle loro funzioni in materia di VIA.

5. Il proponente dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 4 contribuisce, con una quota fino allo 0,5 per cento del costo totale dell'intervento, da devolversi all'Agenzia competente contestualmente al deposito dello studio di impatto, alle spese necessarie per l'istruttoria di VIA.

ALLEGATO A.
(articolo 2)

PROGETTI OBBLIGATORIAMENTE SOGGETTI A VIA

A - AGRICOLTURA.

1. Allevamenti zootecnici classificati come insediamenti produttivi, legge 10 maggio 1976, n. 319, e deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 14 febbraio 1977 (+)(oo);

B - INDUSTRIA ESTRATTIVA.

1) Impianti per l'estrazione di amianto, nonchè per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, per una produzione annua di 20.000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate (+) (o).

2) Attività di estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, argilla, sale, scisto, fosfati, potassa (oo).

3) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:

trivellazioni geotermiche;

trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari (oo).

4) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo e a cielo aperto (oo).

5) Estrazione di torba (oo).

6) Estrazione di petrolio (oo).

7) Estrazione di gas naturale (oo).

8) Estrazione di minerali metallici (oo).

9) Estrazione di scisti bituminosi (oo).

10) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto (oo).

11) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petroli, di gas naturale, e di minerali metallici nonchè di scisti bituminose (oo).

12) Cokerie (distillazione a secco del carbone) (oo).

13) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento, gesso e calce (+)(oo).

C - INDUSTRIA ENERGETICA.

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (+)(o).
- 2) Impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone e di scisti bituminosi (o).
- 3) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 100 MW (o).
- 4) Centrali nucleari e altri reattori nucleari (o).
- 5) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari (oo).
- 6) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati (oo).
- 7) Impianti destinati alla raccolta, trattamento, stoccaggio (definitivo o temporaneo), eliminazione definitiva di residui radioattivi (o).
- 8) Impianti per il trasporto di energia elettrica tramite linee aeree con tensione superiore a 40 kw e lunghezza superiore ad 1 chilometro (-oo).
- 9) Impianti per il trasporto di olio e gas.

D - LAVORAZIONE DEI METALLI.

- 1) Acciaierie di prima fusione della ghisa e dell'acciaio (+)(o).
- 2) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie; fucine, trafile e laminatoi (salvo quelli compresi dal punto D.1) (oo).

E - FABBRICAZIONE DEL VETRO (oo).

- 1) Produzione del vetro tecnico, industriale, di fibre e lana di vetro.

F - INDUSTRIA CHIMICA.

- 1) Impianti chimici integrati (+) (o) (*).
- 2) Impianti di stoccaggio di prodotti petrolchimici e chimici (*) (oo).
- 3) Produzione di pesticidi e prodotti chimici per l'agricoltura, di prodotti farmaceutici, di mastici, pitture, vernici, di inchiostri da stampa, di elastomeri e perossidi (+) (oo) (*).

G - INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA.

- 1) Stabilimenti per la concia e l'allumatura (*) (oo).
- 2) Stabilimenti per la tintura di fibre (oo).
- 3) Fabbricazione di pasta per carta e cartone (oo).
- 4) Impianti per la produzione e lavorazione di cellulosa (oo).

H - INDUSTRIA DELLA GOMMA.

1) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri (+) (oo).

I - PROGETTI DI INFRASTRUTTURE.

1) Costruzione di autostrade, superstrade, strade statali, tangenziali urbane, ferrovie, centri di interscambio merci (o).

2) Aeroporti con piste di decollo ed atterraggio pavimentate (o) (oo).

3) Porti commerciali marittimi e per la navigazione interna; vie per la navigazione interna (o)(oo).

4) Infrastrutture di trasporto passeggeri a carattere prevalentemente urbano su sede propria (oo).

5) Porti turistici marittimi, fluviali e lacuali (oo).

6) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (oo).

7) Impianti meccanici di risalita e teleferiche (oo).

8) Piste da sci (oo).

9) Grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri direzionali, interporti, mercati all'ingrosso, centri commerciali) (oo).

M - IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI RESIDUI.

1) Impianti di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico e stoccaggio a terra (o).

2) Impianti di incenerimento e discariche controllate di rifiuti solidi e liquidi, urbani e assimilabili (+) (oo).

3) Impianti di riciclaggio e recupero di rifiuti solidi e liquidi urbani, assimilabili e speciali.

4) Impianti per la depurazione delle acque e trattamento dei fanghi (superiore a 300.000 ab/eq.) (+) (oo).

5) Deposito dei fanghi (+) (oo).

N - ALTRI PROGETTI (oo).

1) Villaggi di vacanza e attrezzature ricettive.

2) Piste permanenti per corse e prove di automobili e motociclette, comprese le piste per motocross e autocross.

O - MODIFICA DEI PROGETTI CHE FIGURANO NELL'ALLEGATO B.

ALLEGATO B.
(articolo 2)

**PROGETTI SOGGETTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
NEL CASO SUPERINO LE SOGLIE DEFINITE
DALLE NORME ATTUATIVE**

A - AGRICOLTURA.

- 1) Unità di allevamento intensivo di bestiame.
- 2) Piscicoltura di salmonidi (oo).
- 3) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva (oo).
- 4) Progetti di idraulica agricola (drenaggio, irrigazione, eccetera) (oo).
- 5) Disboscamenti, interventi volti alla gestione e sfruttamento dei boschi (oo).
- 6) Interventi di bonifica (oo).

B - INDUSTRIA ESTRATTIVA.

- 1) Trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua (oo).

C - INDUSTRIA ENERGETICA.

- 1) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica tramite centrali termiche, idroelettriche, geotermiche e solari (oo).
- 2) Impianti per la produzione di vapore e acqua calda (oo).
- 3) Impianti per il trasporto di vapore ed acqua calda (oo).
- 4) Stoccaggio di petrolio e gas naturale (oo) (*).
- 5) Stoccaggio di carbone.

D - LAVORAZIONE DEI METALLI.

- 1) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi (oo).
- 2) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni (oo).
- 3) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli (oo).
- 4) Costruzione di caldaie, serbatoi e altri pezzi di lamiera (oo).
- 5) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori (oo).
- 6) Cantieri navali (oo).
- 7) Impianti per la costruzione e la riparazione di aeromobili (oo).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 8) Costruzione di materiale ferroviario (oo).
- 9) Imbutitura di fondo con esplosivi (oo).
- 10) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici (oo).
- 11) Costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico e dielettrico.

E - LAVORAZIONE DEL VETRO (oo).

- 1) Produzione di vetro piano e cavo.
- 2) Produzione di mole e altri corpi abrasivi.

F - INDUSTRIA CHIMICA.

- 1) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici (se non compresi nell'Allegato A).
- 2) Produzione di saponi e detergenti sintetici, di prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria.

G - INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI.

- 1) Impianti per la macellazione di animali.
- 2) Fabbricazione di grassi vegetali e animali (oo).
- 3) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali (oo).
- 4) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari (oo).
- 5) Industria della birra e del malto (oo).
- 6) Fabbricazione di dolci e sciroppi (oo).
- 7) Industria per la produzione della fecola (oo).
- 8) Stabilimenti per la produzione di farine di pesce e di olio di pesce (oo).
- 9) Zuccherifici (oo).
- 10) Trasformazione industriale della carne.
- 11) Molitura di cereali.
- 12) Industria dei prodotti amidacei.
- 13) Industria dei prodotti alimentari per zootecnia.
- 14) Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e di liquori.

H - INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA.

- 1) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana (oo).
- 2) Finissaggio di prodotti tessili.
- 3) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati (oo).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I - INDUSTRIA DELLA GOMMA.

- 1) Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici.
- 2) Industria dei prodotti delle materie plastiche.

L - INDUSTRIE MANIFATTURIERE DIVERSE.

- 1) Servizi industriali di lavanderia, tintoria ed affini.
- 2) Sviluppo e stampa di prodotti fotografici e cinematografici.
- 3) Produzione di prodotti in ceramica.
- 4) Produzione di materiali da costruzione.

M - PROGETTI DI INFRASTRUTTURE.

- 1) Installazione di acquedotti a lunga distanza (oo).
- 2) Opere per l'attrezzatura di zone industriali (oo).
- 3) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua (oo).
- 4) Altre strade non comprese nell'Allegato A.
- 5) Espansioni residenziali.

N - IMPIANTI DI DIMENSIONE RIDOTTA PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE E TRATTAMENTO DEI FANGHI (+) (oo).

O - ALTRI PROGETTI.

- 1) Stoccaggio di rottami di ferro.
- 2) Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
- 3) Fabbricazione di fibre minerali artificiali.
- 4) Fabbricazione, condizionamento, carico e messa in cartucce di materiali esplosivi.

-
- (o) Allegato I della Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.
(oo) Allegato II della Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.
(*) Allegato II della Direttiva 82/501/CEE del 24 giugno 1982.
(+) Decreto del Ministro della sanità del 19 novembre 1981.